

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 30 maggio 2011, n. 68/2011

**Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali – CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) (GF/AJ).**

(omissis)

Il n. 6) dell'o.d.g. reca: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2006, N. 30 (ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI - CAL) E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1998, N. 34 (RIORDINO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI) (GF/AJ)

PREMESSO che gli articoli 88 e 89 dello Statuto della Regione Piemonte prevedono l'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali, quale organo di consultazione tra la Regione e il sistema delle Autonomie locali;

RILEVATO che la legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 - Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) all'articolo 2, comma 1, prevede che il CAL sia composto da:

- a) i presidenti delle province della Regione;
- b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia; c) 5 presidenti di comunità montane;
- d) 2 Presidenti di comunità collinari;
- e) 13 rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui 3 rappresentanti di comuni montani;
- f) 20 rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di cui 11 rappresentanti di comuni montani e 9 rappresentanti di comuni non montani;
- g) i presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali: ANCI, ANPCI, Lega Autonomie Locali, UNCEM, UPP qualora non ricoprano una delle cariche di cui alle lettere a), b), c), d) e), fl.

CONSIDERATO che la legge regionale 19 maggio 2011 n. 8 "Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 recante l'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)" sostituisce, tra l'altro, l'articolo 18 recante la norma transitoria della l.r. n. 30 del 2006 e individua, in sede di prima costituzione del CAL:

- a) le modalità di elezione dei componenti, di cui al citato articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della l.r. n. 3012006, attraverso la costituzione di due assemblee composte rispettivamente dai presidenti delle comunità montane e dai presidenti delle comunità collinari;
- b) le modalità di designazione dei componenti, di cui al citato articolo 2, comma 1, lettere e) e f) della l.r. n. 3012006 attraverso un'assemblea composta dal Presidente regionale, o da un suo delegato, di ANCI, Lega Autonomie locali, UNCEM e ANPCI;

Considerato che il comma 10 dell'articolo 18 della l.r. 30 del 2006 prevede che le modalità di costituzione e la validità delle assemblee, le modalità di svolgimento delle elezioni e delle designazioni nonché le modalità del sorteggio e quanto non previsto dalla norma transitoria suddetta siano definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

di approvare le allegate disposizioni relative a: "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali - CAL) e

modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)".

L'Ufficio di Presidenza, unanime,

*delibera*

di approvare le allegate disposizioni relative a: “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 18 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali – CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”.

Allegato

**Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (*Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)*)**

**CAPO I**

**ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE COMUNITA' MONTANE E COLLINARI**

**Art. 1**

*(Rappresentanti delle comunità montane e collinari)*

1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali, di seguito denominato CAL, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (*Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 - Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali*), sono eletti con voto diretto, libero e segreto, da due assemblee costituite rispettivamente dai presidenti delle comunità montane e collinari, convocate e presiedute, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale stabilisce con decreto la data e il luogo di convocazione delle assemblee e ne dà comunicazione agli interessati.

**Art. 2**

*(Costituzione delle assemblee e svolgimento delle sedute)*

1. Ciascuna assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei presidenti delle comunità montane e dei presidenti delle comunità collinari in carica.
2. Qualora l'assemblea non sia regolarmente costituita, il Presidente del Consiglio regionale fissa una nuova data per le elezioni, da svolgersi entro i quindici giorni successivi.
3. Ciascuna assemblea delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei presenti.

**Art. 3**

*(Presentazione delle candidature delle comunità montane)*

1. Le candidature per l'elezione dei componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), della l.r. n. 30/2006 sono presentate, in apertura della seduta, dai presidenti delle comunità montane e sottoscritte per accettazione dal candidato.
2. Il Presidente del Consiglio regionale raccoglie le candidature, ne verifica la ricevibilità e predispose l'elenco dei candidati, i cui nomi sono riportati seguendo l'ordine alfabetico.
3. Qualora non siano presentate almeno cinque candidature, il Presidente del Consiglio regionale fissa una nuova data per l'elezione da svolgersi entro quindici giorni e scioglie la seduta.

#### **Art. 4**

##### *(Presentazione delle candidature delle comunità collinari)*

1. Le candidature per l'elezione dei componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), della l.r. n. 30/2006 sono presentate, in apertura della seduta, dai presidenti delle comunità collinari e sottoscritte per accettazione dal candidato.
2. Il Presidente del Consiglio regionale raccoglie le candidature, ne verifica la ricevibilità e predispone l'elenco dei candidati, i cui nomi sono riportati seguendo l'ordine alfabetico.
3. Qualora non siano presentate almeno due candidature, il Presidente del Consiglio regionale fissa una nuova data per l'elezione da svolgersi entro quindici giorni e scioglie la seduta.

#### **Art. 5**

##### *(Svolgimento delle operazioni elettorali)*

1. Nel corso delle assemblee il voto è espresso a scrutinio segreto mediante l'indicazione su apposita scheda del nome e cognome di un solo candidato.
2. Il Presidente del Consiglio regionale provvede alla chiamata dei votanti e allo spoglio delle schede. Per le operazioni di spoglio il Presidente si avvale di due scrutatori scelti, rispettivamente, tra i rappresentanti delle comunità montane e collinari presenti.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, concluso lo spoglio dei voti, predispone la graduatoria, in ordine decrescente, di tutti i rappresentanti che hanno conseguito voti, anche ai fini della surroga di cui all'articolo 6.
4. Risultano eletti, rispettivamente, i cinque presidenti di comunità montane e i due presidenti di comunità collinari che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
5. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.
6. Al termine delle operazioni di voto il Presidente del Consiglio regionale comunica all'assemblea i nominativi dei presidenti delle comunità montane e collinari eletti quali componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della l.r. 30/2006.
7. In caso di mancata elezione di uno o più componenti, il Presidente del Consiglio regionale può disporre una nuova votazione o fissare una nuova data per l'elezione da svolgersi entro i quindici giorni successivi.
8. In caso di nuova votazione o di riconvocazione dell'assemblea, fatti salvi i componenti già eletti, possono essere presentate ulteriori candidature con le modalità di cui agli articoli 3 e 4.
9. Il verbale della seduta, redatto in forma sintetica, viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale, dai componenti dell'assemblea presenti e dal funzionario verbalizzante.

#### **Art. 6**

##### *(Decadenza e surroga)*

1. In sostituzione del componente dichiarato decaduto, secondo quanto previsto dall'art. 7 della l.r. 30/2006, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, il primo dei non eletti.
2. Qualora sia esaurita la graduatoria per la surroga, il Presidente del Consiglio regionale convoca l'assemblea per l'elezione dei componenti mancanti.

**CAPO II**  
**DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI COMUNI**

**Art. 7**  
*(Rappresentanti dei comuni)*

1. I componenti del CAL di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), della l.r. 30/2006 sono designati tra sindaci, assessori e consiglieri comunali, di cui:
  - a) 10 rappresentanti di comuni non montani con popolazione superiore a 5000 abitanti;
  - b) 3 rappresentanti di comuni montani con popolazione superiore a 5000 abitanti;
  - c) 9 rappresentanti di comuni non montani con popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti;
  - d) 11 rappresentanti di comuni montani con popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la popolazione dei comuni è calcolata sulla base dei dati dell'ultimo censimento Istat.
3. Ai fini dell'individuazione dei comuni montani si fa riferimento all'allegato A della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (*Testo unico delle leggi sulla montagna*)”.

**Art. 8**  
*(Assemblea)*

1. I componenti del CAL sono designati da una assemblea, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, composta:
  - a) dal Presidente regionale, o da un suo delegato, di ANCI;
  - b) dal Presidente regionale, o da un suo delegato, di ANPCI;
  - c) dal Presidente regionale, o da un suo delegato, di Lega Autonomie locali;
  - d) dal Presidente regionale, o da un suo delegato, di UNCEM.

**Art. 9**  
*(Convocazione)*

1. Il Presidente del Consiglio regionale convoca i componenti dell'assemblea presso la sede del Consiglio regionale, invitando le associazioni di appartenenza a deliberare previamente gli elenchi dei candidati di cui all'articolo 18, comma 5 della l.r. 30/2006, secondo le modalità di cui al successivo articolo 10.
2. Alla lettera di convocazione sono allegati gli elenchi dei comuni di cui all'articolo 7, commi 2 e 3.

**Art. 10**  
*(Elenchi dei candidati)*

1. Ciascuna associazione rappresentativa degli enti locali delibera un elenco dei soggetti, facenti parte dell'associazione, da proporre per la designazione, comprendente non meno di quattordici e non più di trentatré candidati, di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo.
2. A fianco di ogni nominativo è indicata la tipologia di comune (popolazione superiore o inferiore a 5.000 abitanti, comune montano o non montano) rappresentata dal candidato.

**Art. 11**  
(Svolgimento della seduta)

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre presidenti regionali delle associazioni degli enti locali o loro delegati muniti di delega scritta a firma del presidente dell'associazione.
2. Qualora non si pervenga alla regolare costituzione dell'assemblea, il Presidente del Consiglio regionale la riconvoca entro quindici giorni.
3. In apertura della seduta, i componenti dell'assemblea presenti depositano gli elenchi e le relative deliberazioni di cui all'articolo 10, nonché l'accettazione delle candidature. Il Presidente del Consiglio ne verifica la regolarità.
4. Qualora i componenti presenti non depositino gli elenchi ai sensi di quanto previsto dal comma 3, il Presidente fissa un termine per la presentazione degli elenchi mancanti, secondo quanto previsto dall'articolo 10, riconvocando la seduta entro quindici giorni.
5. Qualora gli elenchi contengano un numero di candidati inferiore a quello prescritto dall'articolo 10, comma 1, o non comprendano candidati di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo, il Presidente fissa un termine per la regolarizzazione degli elenchi, secondo quanto previsto dall'articolo 10, riconvocando la seduta entro quindici giorni.
6. Qualora gli elenchi contengano un numero di candidati superiore a quello previsto dall'articolo 10, comma 1, il Presidente li riduce al limite prescritto, cancellando gli ultimi nomi in eccesso e verifica il rispetto della percentuale minima di un terzo di candidati di entrambi i sessi, di cui all'articolo 18, comma 5, della l.r. 30/2006.
7. Il Presidente del Consiglio regionale, verificata la regolarità degli elenchi presentati, sulla base di questi, predispone quattro liste, una per ciascuna categoria, in ordine alfabetico:
  - a) lista dei candidati rappresentanti dei comuni non montani con popolazione superiore a 5000 abitanti;
  - b) lista dei candidati rappresentanti dei comuni montani con popolazione superiore a 5000 abitanti;
  - c) lista dei candidati rappresentanti dei comuni non montani con popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti;
  - d) lista dei candidati rappresentanti dei comuni montani con popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti.
8. Sulla base delle liste di cui al comma 7, l'assemblea procede alle designazioni e predispone anche le graduatorie, una per ciascuna categoria, ai fini della surroga dei componenti decaduti di cui all'articolo 7 della l.r. 30/2006.
9. L'assemblea consegna al Presidente del Consiglio regionale le designazioni e le graduatorie, sottoscritte da tutti i presenti.
10. Il verbale della seduta, redatto in forma sintetica, viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale, dai componenti dell'assemblea presenti e dal funzionario verbalizzante.

**Art. 12**  
(Seconda seduta)

1. Qualora l'assemblea non sia pervenuta, nel corso della prima seduta, a una o più designazioni di cui all'articolo 7, comma 1, il Presidente del Consiglio regionale la convoca in seconda seduta entro quindici giorni, invitando tutti i componenti dell'assemblea.
2. Le designazioni sono effettuate solamente sulla base delle liste predisposte nella prima seduta, ai sensi dell'articolo 11, comma 7.

3. Qualora l'assemblea non pervenga, nel corso della seconda seduta, a una o più designazioni, il Presidente del Consiglio regionale sorteggia i componenti mancanti in ciascuna categoria tra i candidati presenti nelle relative liste.

### **Art. 13**

*(Sorteggio delle graduatorie)*

1. In tutti i casi nei quali l'assemblea pervenga alle designazioni ma non predisponga una o più graduatorie per la surroga dei componenti decaduti, il Presidente del Consiglio regionale, prima della conclusione della seduta, provvede alla loro definizione tramite sorteggio dei candidati compresi nelle liste di cui all'articolo 11, comma 7.

2. Le graduatorie formate ai sensi del comma 1, per ciascuna categoria, sono redatte secondo l'ordine del sorteggio.

### **Art. 14**

*(Surroga dei componenti designati)*

1. In caso di decadenza del componente designato ai sensi del presente Capo, il Presidente del Consiglio regionale procede alla sua surroga ai sensi dell'articolo 18, comma 9, della l.r. 30/2006.

2. In caso di esaurimento della graduatoria per la surroga, il Presidente del Consiglio regionale convoca l'assemblea ai sensi dell'articolo 9. A tal fine, ciascuna associazione delibera un elenco dei soggetti da proporre per la designazione in numero non inferiore al doppio dei componenti da designare.

3. Qualora le designazioni da effettuare riguardino più categorie, ciascuna associazione presenta un unico elenco comprendente candidati tra gli appartenenti all'associazione stessa delle categorie da designare.

4. Nel caso in cui l'associazione non rappresenti una o più categorie cui appartengono i componenti da designare, partecipa all'assemblea senza presentare l'elenco.

## **CAPO III**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 15**

*(Norma finale)*

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, il Presidente del Consiglio regionale ha facoltà di assumere le necessarie decisioni.

2. I termini delle presenti disposizioni sono sospesi di diritto per il periodo feriale prefissato annualmente dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

3. Le presenti disposizioni si applicano in sede di prima costituzione del CAL e fino al suo rinnovo.